



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE
AREE VERDI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 20.03.2015

Indice

TITOLO I

FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Disposizioni introduttive

Articolo 2 - Finalità e motivazioni

TITOLO II

FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 3 - Funzioni del verde urbano

Articolo 4 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

TITOLO III

COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 5 - Il Cittadino e le Associazioni

Articolo 6 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Articolo 7 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

TITOLO IV

AFFIDAMENTO AI PRIVATI

Articolo 8-principio generale

Articolo 9- Oggetto e disciplina

Articolo 10 - Aree ammesse

Articolo 11 - Soggetti ammessi

Articolo 12 - Interventi ammessi

Articolo 13 - Richiesta di affidamento

Articolo 14 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti affidatari

Articolo 15 - Erogazione risorse finanziarie

Articolo 16 – Durata, rilascio e revoca autorizzazione

Articolo 17 - Responsabilità

Articolo 18 - Contenzioso e foro competente

TITOLO V

SPONSORIZZAZIONI

Articolo 19 - Finalità

Articolo 20 -Aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione

Articolo 21 - Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

Articolo 22 - Tipologia di sponsorizzazione

Articolo 23 - Requisiti per la sponsorizzazione

Articolo 24 - Scelta dello sponsor

Articolo 25 - Casi esclusi

Articolo 26 - Contratto di sponsorizzazione

Articolo 27 - Definizione delle manutenzioni e dei controlli

Articolo 28 - Altre manutenzioni

Articolo 29 - Lavori da eseguire nelle aree affidate

Articolo 30 - Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

Articolo 31 - Infrazioni a norme e/o regolamenti

Articolo 32 -Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

TITOLO VI

CURA,MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 33 -Pianificazione
Articolo 34 -Programmazione
Articolo 35 - Ufficio del decoro e dell'arredo Urbano
Articolo 36 -Manutenzione
Articolo 37 -Realizzazione del verde
Articolo 38 - Tutela e salvaguardia degli alberi di "Villa Barracco"
Articolo 39 - Salvaguardia degli alberi esistenti in prossimità del contesto urbano
Articolo 40 - Area Marina Protetta
Articolo 41 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Articolo 42 - Aree verdi in concessione
Articolo 43 -Salvaguardia della macchia mediterranea
Articolo 44 - Verde spondale
Articolo 45 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco
Articolo 46 - Svolgimento di manifestazioni e attività
Articolo 47 - Chioschi

TITOLO VII NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 48 - Divieti
Articolo 49 - Deposito di materiali su aree pubbliche
Articolo 50 - Divieti comportamentali negli spazi verdi
Articolo 51 - Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Articolo 52 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi
Articolo 53 -Biciclette e velocipedi
Articolo 54 -Giochi e attività sportive

TITOLO I SANZIONI

Articolo 55 - Definizione delle sanzioni
Articolo 56 – Violazioni e sanzioni
Articolo 57 -Vigilanza
Articolo 58 -Entrata in vigore

TITOLO I
FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Disposizioni introduttive

1.L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare per le molteplici funzioni che assolve (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) e per la migliore qualità della vita urbana che garantisce, con il presente regolamento intende disciplinare la creazione, la cura e la gestione delle aree verdi pubbliche, nonché l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a soggetti terzi meglio specificati all'art.11, al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o da riqualificare a verde con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

2.Il verde del nostro territorio, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e sociali e in alcuni casi ne ha compromesso la stessa sopravvivenza.

3.Per questi motivi la vita delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono rappresentare per l'Amministrazione Comunale delle priorità finalizzate a migliorare il contesto urbano ed a preservare i luoghi di uso collettivo. Per lo stesso scopo anche tutti gli altri interventi, che fanno capo a soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, ad Enti esterni od a privati e che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente nel territorio comunale e in conformità alle condizioni ambientali in cui la vita sociale si sviluppa.

4. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde pubblico nella sua complessità, compresi gli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e le peculiarità e vuole così concorrere in sinergia con i privati al miglioramento della qualità di vita, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico del paese e dei centri abitati che lo compongono.

5. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

6.Con le disposizioni contenute nel presente regolamento si disciplinano, quindi, sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e si dettano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicando criteri da seguire per la progettazione di nuove aree verdi, nuovi giardini e mini parchi e nel contempo tutelare ville e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi del territorio comunale.

Articolo 2

Finalità e motivazioni

1.Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

- promuovere e tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano individuato come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- promuovere, favorire ed incentivare la partecipazione dei cittadini sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde pubblico urbano ed extraurbano;
- indicare le modalità di intervento e di tutela e di mantenimento della vegetazione autoctona esistente nel territorio e soprattutto sulle coste;
- favorire l'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, tale da creare un collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde;

- promuovere l'informazione e la conoscenza del verde pubblico ed aumentare la sensibilità verso la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente nel territorio;
- tutelare il patrimonio arboreo costituito dalla specie pino posto nella fascia delle c.d. "Costiere" per la sua valenza storica, architettonica ed estetica che rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale di connotazione del nostro territorio.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 3

Funzioni del verde urbano

1. Scopo del presente regolamento, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, è quello di promuovere, oltre a quanto specificato negli articoli 1 e 2, ogni attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel territorio comunale, nonché la difesa del suolo, il recupero dei terreni marginali e dismessi, il consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi, il miglioramento dell'estetica e dell'immagine del paese, lo sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati, lo sviluppo della didattica e della cultura naturalistica - ambientale.

Articolo 4

Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle aree verdi di proprietà della Comune e alle aree verdi private presenti nel territorio comunale.

2. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

- Ville e giardini pubblici e privati;
- Giardini storici pubblici e privati;
- Banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- Arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva, macchia mediterranea;
- Sponde fluviali;
- Aree destinate a verde e parchi pubblici dagli strumenti urbanistici in vigore;
- Aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- Aree di uso collettivo in carico a gestori diversi (esempio cimiteri, scuole, chiese, impianti sportivi, aree ex militari, aree ex demaniali, aree industriali, associazioni e cooperative);
- Orti botanici urbani ed extraurbani regolamentati;
- Piccoli giardini e spazi verdi;
- Giardini scolastici, giardini di quartiere (verde di quartiere);
- Giardini e ville storiche, aree verdi di rappresentanza;
- Aree connesse ad edifici pubblici;
- Aree verdi attrezzate;
- Aiuole fiorite;
- Aree verdi generiche pubbliche;
- Aree verdi provenienti da convenzioni di lottizzazione;
- Strade alberate: in tale ambito e tipologie si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture nelle zone di edilizia popolare e produttiva.

3. In stretta correlazione con il verde pubblico si pongono le aree verdi private. Quest'ultime, secondo la formazione e l'origine storica e la maggiore o minore distanza dal centro del paese, possono rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità, al fine di favorire la creazione di una rete di verde territoriale.

4. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, del proprio personale tecnico e amministrativo preposto agli interventi manutentivi ed alla gestione del patrimonio.

5. Sono da considerare aree verdi pubbliche i terreni ricevuti dal Comune di Isola di Capo Rizzuto da parte dall'Agenzia per i beni sottratti alla criminalità organizzata, con particolare riguardo a quelli ubicati nel contesto urbano e quelli ubicati nell'immediate vicinanze del contesto urbano.

TITOLO III COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 5

Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione in grado di comprometterne la salvaguardia e lo sviluppo.
2. Il Comune di Isola di Capo Rizzuto promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi dovrà divenire occasione privilegiata di accrescimento culturale e coinvolgere direttamente i potenziali fruitori attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata (cittadini, residenti, associazioni anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali, istituzioni ed enti pubblici, ecc.).

Articolo 6

Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 7

Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione tecnica e/o finanziaria" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

5.L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale.

6.Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

TITOLO IV AFFIDAMENTO AI PRIVATI

Articolo 8

Principio generale

1.L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del presente regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

2. Gli Enti pubblici presenti nel territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 9

Oggetto e disciplina

1. L'affidamento delle aree verdi verrà disposto con atto deliberativo dell'organo esecutivo, previo istruttoria tecnica ed amministrativa del competente Settore dell'Ente.

2. La consegna dell'area avverrà dopo la stipulazione tra le parti di apposita convenzione, denominata "Convenzione di affidamento", con la quale i soggetti che ne hanno fatto richiesta si impegnano a rispettare anche tutti gli obblighi stabiliti nei successivi articoli del presente Regolamento.

3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

5. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 10

Aree ammesse

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde come genericamente individuate all'art. 4 fatta salva la prerogativa dell'amministrazione comunale di escluderne alcune ed includerne altre, ma qui riassuntivamente specificate in:

- Aiuole;
- Giardini;
- Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Altri spazi a verde;
- Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare saranno oggetto di apposita deliberazione e saranno rese note mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi; pertanto il soggetto interessato può comunque proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1, ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dai competenti uffici dell'Ente.

Articolo 11

Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati negli articoli precedenti possono essere affidati a:

- a. cittadini singoli e residenti,
 - b. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - c. organizzazioni di volontariato;
 - d. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - e. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - f. istituzioni ed enti pubblici.
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.
3. Non possono essere affidate più aree allo stesso richiedente.

Articolo 12

Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi affidate ai privati possono comprendere:
- a. La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - b. La manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
2. Per entrambe le tipologie di intervento è possibile l'installazione di un chiosco per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande già confezionate, nonché di cartoline, souvenir e guide o attrezzature e giostrine elettromeccaniche per giochi dei bambini oppure un chiosco per la vendita ed esposizione di piante e fiori.

Articolo 13

Richiesta di affidamento

1. Per l'affidamento di aree verdi pubbliche dovrà essere presentata al Comune di Isola di Capo Rizzuto – Piazza Falcone e Borsellino, 2 - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR), apposita richiesta secondo lo schema di massima predisposto dai competenti uffici dell'Ente, fermo restando che, nei casi previsti dal precedente art. 11, comma 1° lettere b, c d, e ed f, è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.
2. La proposta di affidamento dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia di intervento e precisamente:

A. se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

-Relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto affidatario. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione.

B. se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con migliorie la proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

-*proposta di riconversione* dell'area redatta dal soggetto richiedente, specificando in generale le piante, le essenze arboree e/o floreali da mettere a dimora;

-*la relazione descrittiva* del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritto dal richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione.

C. se gli interventi sull'area prevedono l'installazione di un chiosco per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande già confezionati, nonché di cartoline, souvenir e guide attrezzature e giostrine elettromeccaniche per giochi bambini oppure un chiosco per la vendita ed esposizione di piante e fiori, la proposta dovrà essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

- *documentazione fotografica dell'area;*
 - *progetto del chiosco.*
3. Il Settore competente, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, sulla base dei criteri di completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento e ordine temporale di presentazione delle domande, sottopone alla Giunta Comunale il provvedimento di assegnazione dell'area verde.
 4. L'affidamento si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto richiedente ed il Comune secondo lo schema allegato al presente Regolamento denominato: "*Convenzione di gestione di aree verdi pubbliche del Comune di Isola di Capo Rizzuto*".
 5. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
 6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
 7. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale e di pubblica sicurezza;
 8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

Articolo 14

Oneri ed obblighi a carico dei soggetti affidatari

1. I soggetti affidatari prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico loro assegnato, impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 12 ed assolvendo con la diligenza del buon padre di famiglia agli obblighi conseguenti alla convenzione stipulata con il Comune.
2. Ogni richiesta variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di affidamento, dovrà essere sottoposta all'esame dell'Ufficio competente del Comune e preliminarmente da questi autorizzata mediante provvedimento scritto. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e custodita con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto affidatario la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area o che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'Area pubblica, avendo natura di bene demaniale, rimarrà, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, permanentemente destinata ad un uso pubblico generale e asservita alle funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 12; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal competente servizio comunale.
7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico e della Pubblica Municipale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori e di conservazione e manutenzione delle aree date in gestione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
8. Ogni eventuale impedimento di qualsiasi natura e specie che si dovesse frapporre all'esecuzione degli interventi previsti in convenzione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio competente del Comune.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti ed a consentire al Comune di effettuare ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento degli stessi.
10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 12 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni

responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni subiti dai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 12.

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'affidatario, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, dovranno dallo stesso essere rimosse a propria cura e spese.

13. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, e sempre che sia autorizzato, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Isola di Capo Rizzuto e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.

15. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

Articolo 15

Erogazione risorse finanziarie

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati. Per questo motivo è esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

Articolo 16

Durata, rilascio revoca autorizzazione

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche è fino a cinque anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione. Essa può essere rinnovata a seguito espressa richiesta scritta da parte dell'affidatario da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della precedente e da inoltrare al Comune di Isola di Capo Rizzuto che la rilascerà per un periodo massimo uguale alla precedente previa acquisizione di parere dagli stessi Uffici comunali competenti.

2. Eccezionalmente la convenzione potrà avere una durata superiore a quella stabilita al comma 1° del presente articolo, qualora l'affidatario debba realizzare, previa autorizzazione dell'Ente concedente, beni di utilità pubblica e/o investimenti per il miglioramento dell'area affidata, purché la richiesta sia adeguatamente documentata.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento senza che ciò comporti in favore dell'affidatario rimborsi e/o altre indennità.

4. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

5. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio comunale competente, con un anticipo di almeno 30 giorni senza pretendere rimborsi e/o indennità, esborsi e altri benefici e risarcimenti per le migliorie apportate a proprie spese.

6. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata; la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

Articolo 17

Responsabilità

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione o derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Articolo 18

Contenzioso e foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione per l'affidamento di aree destinate a verde pubblico di cui agli articoli 8 fino al 18, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Crotone.

TITOLO V SPONSORIZZAZIONI

Articolo 19

Finalità

1. Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Articolo 20

Aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione

1. Le aree oggetto dell'istituto della sponsorizzazione sono quelle di cui all'art. 10 del presente regolamento ed in particolare quelle facenti parti dell'approvando elenco da parte della giunta comunale che provvederà ad aggiornarlo annualmente.

Articolo 21

Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell'azione amministrativa ad esso connessa, ha facoltà di affidare a tempo determinato il servizio di gestione delle aree di verde pubblico, inteso come effettuazione di manutenzioni ordinarie e controlli, a soggetti interessati, singoli o imprese, mediante contratto di sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di convenzione di sponsorizzazione fra il soggetto affidatario di cui sopra e l'amministrazione comunale.
3. Per "convenzione di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'amministrazione comunale offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.
4. La convenzione di sponsorizzazione regola i rapporti tra il Comune e lo sponsor; disciplina altresì le modalità con cui lo sponsor riconoscerà al Comune un corrispettivo (consistente nella manutenzione e nella gestione dell'area in affidamento) a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

Articolo 22

Tipologia di sponsorizzazione

1. La partecipazione del cittadino nelle forme di cui all'art. 11 alla cura ed al decoro del verde pubblico e delle aree verdi può concretizzarsi attraverso due forme di sponsorizzazione:
 - A. *sponsorizzazione tecnica*, attraverso la quale ogni cittadino può presentare un *progetto e il relativo preventivo* per migliorare e mantenere un'area verde pubblica. Il progetto chiaramente deve sempre essere approvato dal Comune di Isola di Capo Rizzuto.
 - B. *sponsorizzazione finanziaria per la manutenzione ordinaria* prevede il semplice versamento di una somma di denaro, che verrà destinata alla cura ed alla manutenzione di un'area scelta dallo sponsorizzante, si può corrispondere una quota economica che serve a pagarne la manutenzione ordinaria svolta dall'Amministrazione Comunale con specifico appalto.
2. Per la sponsorizzazione di tipo A di cui al precedente comma dovranno essere affrontate solo le spese vive per le opere di sistemazione a verde e manutenzione. In cambio lo Sponsor potrà avere

visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/ditta/marchio sul cartello predefinito dall'Amministrazione per lo specifico scopo.

3. Per la sponsorizzazione di tipo B in cambio lo Sponsor potrà ottenere visibilità del tuo logo/ragione o denominazione sociale/ditta/marchio sui cartelli istituzionali posizionati nel parco di riferimento.

Se lo Sponsor, invece, non è interessato alla visibilità commerciale (non verrà collocato nessun cartello), ma attraverso il suo diretto e personale intervento vuole rendere più bello uno spazio verde può sottoscrivere con l'Ente un accordo di collaborazione tecnica.

4. La partecipazione del cittadino alla cura ed al decoro delle aree e spazi verdi con l'Amministrazione Comunale non ha costi amministrativi o contrattuali, se non quelli fiscali (bollo) da apporre sul contratto e della tassa sulla pubblicità in caso di sponsorizzazione.

5. In caso di sponsorizzazione tecnica o finanziaria chi aderisce può ottenere visibilità commerciale, associando la propria immagine aziendale alla cura del verde, grazie all'installazione sull'area verde curata di impianti informativi con esposizione del proprio logo.

6. A seconda della soluzione prescelta, lo sponsor si impegna ad emettere una fattura relativa all'attività di sistemazione del verde o all'attività di sponsorizzazione finanziaria. A sua volta il Comune di Isola di Capo Rizzuto emetterà allo sponsor una fattura di pari importo, relativa alla visibilità concessa sull'area verde curata.

7. L'accordo con l'Ente può avere la durata minima di un anno solare, fino al massimo di tre anni e la rispettiva scadenza è fissata sempre al 31 dicembre. Al termine del contratto sarà sempre possibile ripresentare la domanda di collaborazione o sponsorizzazione e riproporre la propria candidatura.

8. Le richieste di sponsorizzazione economica ordinaria e straordinaria e di sponsorizzazione tecnica o di collaborazione tecnica dovranno pervenire, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 23

Requisiti per la sponsorizzazione

1. Le convenzioni di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con i soggetti di cui all'art 11.

2. La richiesta di sponsorizzazione tecnica e di sponsorizzazione finanziaria presentata dai soggetti di cui alla lettera b, c, d, e ed f di cui all'art. 11, deve essere accompagnata dalla designazione o indicazione di un referente.

Articolo 24

Scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo di procedura negoziata, preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.

3. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare – oltre alle generalità del richiedente ed all'indicazione dell'area a verde interessata – il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare.

4. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- a. di avere in generale la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

5. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.

6. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- a) il nominativo del legale rappresentante.

7.L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta comunale.

8.La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, secondo le indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor allegato al presente regolamento.

Articolo 25

Casi esclusi

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. sia in corso con l'offerente una controversia legale di tale natura da rendere incompatibile l'accordo di sponsorizzazione;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 26

Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di una apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
 - b. la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c. gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - e. l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
 - f. l'eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative.

Articolo 27

Definizione delle manutenzioni e dei controlli

1. I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d.lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
 - b) potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
 - c) eliminazione delle piante disseccate;
 - d) ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento (in genere anni tre);
 - e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
 - f) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
 - g) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione;
 - h) pulizia dell'area inserendo cartacce, lattine, bottiglie, ecc. negli appositi cestini o contenitori.

2. I controlli che saranno effettuati a cura dell'affidatario e segnalati tempestivamente al Servizio Tecnico Comunale sono i seguenti:

- a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b) presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- c) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
- d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

3. Le modalità di manutenzione e le variazioni/innovazioni sono presentate dallo sponsor e approvate dal Comune.

4. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal Comune stesso.

Articolo 28

Altre manutenzioni

1. Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

Articolo 29

Lavori da eseguire nelle aree affidate

1. L'amministrazione comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplice comunicazione all'affidatario.

Articolo 30

Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

1. Quale contropartita della gestione dell'area il Comune autorizzerà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Il numero di essi è stabilito dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 31

Infrazioni a norme e/o regolamenti

1. Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica.
2. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione. In particolare interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.
3. L'infrazione delle norme del presente disciplinare comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.

Articolo 32

Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

1. Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità massima di tre anni, con possibilità di rinnovo. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
2. L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'amministrazione comunale con anticipo di almeno trenta giorni.

TITOLO VI

CURA, MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 33
Pianificazione

1. La pianificazione del verde urbano sarà materia di elaborazione del redigendo PSC alle cui norme tecniche il presente regolamento fa rinvio.

Articolo 34
Programmazione

1. Il patrimonio del verde pubblico del Comune di Isola di capo Rizzuto è un sistema che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela promozione e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano il Comune di Isola di Capo Rizzuto promuove azioni ed interventi mirati alla creazione di nuovi parchi, al recupero ed alla salvaguardia dei valori paesaggistici naturali ed alla riqualificazione e/o riconversione di quelle aree con valenza agricola –storico ambientale con la finalità di restituirle a tutta la collettività. Tale è considerata l'area sita in località Cepa già oggetto di investimenti pubblici per la creazione e realizzazione di un orto botanico.

3. L'amministrazione comunale ritiene indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

Articolo 35
Ufficio del decoro e dell'arredo Urbano

1. Per l'attuazione del programma e per la gestione del verde pubblico potrà essere istituito un ufficio del decoro e dell'arredo urbano.

Articolo 36
Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.

Articolo 37
Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, ville, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area dell'altopiano di Isola di capo Rizzuto ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde.

Articolo 38
Tutela e salvaguardia degli alberi di "Villa Barracco"

1.Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, gli alberi facente parti del complesso verde della Villa Comunale, già villa Barracco, sono sottoposte a particolare tutela e salvaguardia atteso la loro storica piantumazione, le considerevoli dimensioni, lo sviluppo complessivo dell'esemplare, lo stato di salute della pianta, significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico, ubicazione nel contesto urbano e d anche aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale, e non ultimo l'essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per il paese per le quali possono definirsi alberi di pregio e pertanto l'amministrazione comunale con apposita delibera le assoggetterà a vincoli tutori.

2.Sono alberi di pregio quelli di ulivo ricadenti nelle zone PIP e PEP per l'età ultracentenaria e come tali sottoposti anch'essi a vincoli posti alla loro salvaguardia e tutela.

Articolo 39

Salvaguardia degli alberi esistenti in prossimità del contesto urbano

1.Soggetti a salvaguardia sono anche gli alberi insistenti nelle proprietà private qualora abbiano le medesime caratteristiche di cui all'articolo precedente e che si trovino in prossimità del contesto urbano. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'elenco degli alberi di pregio del territorio comunale di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

2.L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

3.Per gli alberi di proprietà privata definiti di pregio secondo le caratteristiche di cui all'articolo 37 tali da meritare particolare tutela, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

4.Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 40

Area Marina Protetta e altri siti di interesse naturalistico

1.Fanno parte del complesso del verde pubblico e pertanto ricevono maggior tutela e salvaguardia le aree verdi inserite nella fascia dell'Area Marina Protetta (A.M.P.) di Capo Rizzuto e con essa tutte le specie vegetali.

2.Sono considerate oggetto di salvaguardia e tutela le aree ed i terreni sottratti alla criminalità organizzata, che verranno restituite alla collettività attraverso azioni mirate alla loro riqualificazione/o riconversione in verde pubblico e/o mediante la creazione di nuovi parchi. Tale è da considerarsi la località CEPA per la vicinanza al contesto urbano.

3. Un'altra Aree soggetta a tutela e salvaguardia è "punta Cannone" nella frazione Le Castella per il ruolo che riveste in termini di area non edificata e potenziale area verde pubblica.

Articolo 41

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

1.Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e del costituendo ufficio per il decoro e arredo urbano in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio paesaggistico, del patrimonio arboreo della Villa Comunale, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in

uso.

2.L'Amministrazione comunale, all'interno dei beni e terreni derivante dalla confisca alla mafia, può destinare una superficie variabile alla creazioni di parchi e ville e promuovere all'interno di esse la crescita di specie vegetali di pregio.

3.Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

4.L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.

5.L'Amministrazione Comunale può affidare ad associazioni o a cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

6.In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'ufficio del decoro e dell'arredo urbano.

7.Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, l'Ufficio del decoro e dell'arredo urbano potrà proporre al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso.

Articolo 42

Aree verdi in concessione

1.I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Cimiteri, scuole, Chiese, impianti sportivi, aree militari, aree ex demaniali e industriali ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

2.I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio del decoro e dell'arredo urbano.

3.Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 43

Salvaguardia della macchia mediterranea

1.La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2.Su tutto il territorio comunale devono essere conservate tutte le specie arboree facenti parte della cosiddetta <<macchia mediterranea>>.

Articolo 44

Verde spondale

1.Sono da intendersi di patrimonio pubblico il verde sulle sponde dei torrenti e come tali sono assoggettate alle disposizioni del presente regolamento

2.E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.

3.E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde dei torrenti, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

4.La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti.

Articolo 45

Criteria per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

1. Con riferimento alle concessioni di cui agli articoli precedenti per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree di gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa in vigore.
2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.
3. Obiettivo delle norme è, inoltre, quello di identificare le aree del contesto urbano più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione dei parametri identificati.
4. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
 - installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
 - facile e sicura raggiungibilità;
 - sicura accessibilità;
 - adeguato posizionamento e orientamento;
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
 - formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti;
 - creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
 - creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile;
 - presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.

Articolo 46

Svolgimento di manifestazioni e attività

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.
2. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.
3. Ogni iniziativa e/o manifestazione di cui ai precedenti comma dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione Comunale.
4. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'amministrazione comunale, previo parere del responsabile dell'ufficio del decoro e arredo urbano, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, la tenuta di assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
5. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:
 - l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
 - l'accesso dei veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi
 - pavimentati ecc.) come indicato dal responsabile dell'Ufficio del decoro e dell'arredo;
 - l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;

- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
 - la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
 - l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
 - l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
 - l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;
6. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole.
7. In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili, la Giunta Comunale può autorizzare, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non vincolante, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio del decoro e dell'arredo urbano.
8. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il responsabile dell'Ufficio del decoro e dell'arredo urbano, acquisiti pareri dell'ufficio tecnico e/o urbanistico, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico di cui al comma 5°.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
10. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.
11. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti.
12. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei giardini e aree verdi.
13. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
14. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine del territorio, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
15. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
16. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno digiardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
17. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
18. I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi collocati all'interno di giardini e aree verdi, in conseguenza delle concessioni di cui all'art. 12 essi devono essere autorizzati dal Responsabile del Settore competente, limitatamente agli spazi preventivamente individuati e consentiti.
2. In particolare, i chioschi devono essere posti a debita distanza dal fusto degli alberi. In ogni caso la struttura deve essere appoggiata al suolo senza effettuare scavi.
3. Essa non deve comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.
4. Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali esistenti.

TITOLO VII NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 48

Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

Articolo 49

Deposito di materiali su aree pubbliche

1. E' vietato utilizzare le aree verdi e di decoro e arredo urbano, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Articolo 50

Divieti comportamentali degli spazi verdi

1. A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'impermeabilizzazione del suolo;
 - e) gli scavi non autorizzati;
 - f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
 - g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
 - m) calpestare le aiuole fiorite;
 - n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
 - o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;

r) circolare con veicoli a motore.

2. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56.

Articolo 51

Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

1. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.);
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'ufficio del decoro e dell'arredo urbano;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone ;
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro.

2. E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento e temporali a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

3. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56.

Articolo 52

Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all'articolo 56.

3. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 53

Biciclette e velocipedi

1. Nei parchi, giardini e aree verdi in genere è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi

in genere.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e *mountain bikes* per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 56.

Articolo 54

Giochi e attività sportive

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

3. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 56.

4. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

5. È dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

6. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.

7. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

TITOLO I: SANZIONI

Articolo 55

Definizione delle sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 56, fatta salva, ove ricorra il caso, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e/o dell'inosservanza.

Articolo 56

Violazioni e sanzioni

1. Ogni violazione e/o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'amministrazione comunale, secondo la disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, e secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che va da un minimo di €20,00 a un massimo di €500,00.

Articolo 57

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle relative disposizioni

attuative, nonché l'accertamento delle relative violazioni, sono demandati , in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e, in via speciale per le materie di specifica competenza, al personale amministrativo del costituendo ufficio del decoro e dell'arredo urbano avente qualifica non inferiore alla Categoria "C", munito di apposito documento di riconoscimento..

2.L'Amministrazione comunale può affidare il compito di sola vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento ad altri soggetti, incluso le Associazioni di volontariato, purché muniti delle autorizzazioni e/o abilitazioni di legge.

Articolo 58

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

